



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 10S/2015 a carico di Sofia Della Rocca

*

A) a seguito dell'invio, in data 24 luglio 2015, di rapporto informativo da parte della Segreteria dell'Adriatic Golf Club Cervia, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Nazionale giovanile "XIX Trofeo Città di Cervia" disputata il 24 luglio 2015, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore, Sofia Dalla Rocca, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Direttore del Torneo, Signor Claudio Rota, segnalava che la minore, Sofia Della Rocca, veniva squalificata dalla suddetta gara per aver segnato alla buca 16 un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto (7 anziché 8).

C) Sempre in data 24 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) Dopo aver preso visione della documentazione trasmessagli, il sottoscritto Giudice Nazionale, con provvedimento di fissazione della data di decisione del 30 luglio 2015 ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, comunicava alla minore, Sofia Della Rocca che:

- 1) In base al rapporto informativo sembrava non essere contestazione il fatto che la minore, in data 24 luglio 2014, nell'ambito della gara Nazionale giovanile "XIX Trofeo Città di Cervia", avesse segnato alla buca 16 un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto (7 anziché 8).
- 2) Tale circostanza veniva, infatti, confermata da tutte le componenti del team di Sofia.
- 3) Dal rapporto informativo non risultava che la minore avesse negato la circostanza.
- 4) Si contestava, pertanto, alla minore di aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo.

E) In data 14 settembre 2015, alle ore 15.00, si teneva, presso lo Studio del sottoscritto, in Milano, il colloquio con la minore, in presenza del padre. In tale occasione Sofia ricostruiva i fatti come segue: *"in occasione della gara Nazionale giovanile XIX Trofeo Città di Cervia, disputata il 24 luglio 2015, alla buca 16 pensavo di aver fatto 7. Anche la mia marcatrice confermava il risultato da me dichiarato. In recording area sia io che la mia marcatrice confermavamo il risultato. Dopo la consegna dello score venivo chiamata da Costanza Fiorini, che giocava con me, e davanti al direttore del torneo, Signor Rota ricostruivamo la buca 16 e concludevamo che avevo fatto 8. A quel punto il Signor Rota mi comunicava che sarei stata squalificata"*.

Sia dall'atto di deferimento del Direttore di Torneo Sig. Claudio Rota che dalla

deposizione della minore in sede di interrogatorio si evince la buona fede dell'incolpata nella commissione dell'illecito contestato.

Non sussistendo l'elemento psicologico del dolo, la sanzione applicabile al caso di specie dovrà pertanto essere determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo paragrafo del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale infligge a Sofia Della Rocca la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 15 settembre 2015



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)